

Statuto

Pag. Titolo I – Denominazione, oggetto, durata e sede

- 3 Art. 1 – Denominazione
- 3 Art. 2 – Sede
- 3 Art. 3 – Durata
- 3 Art. 4 - Scopo e oggetto sociale

Titolo II – Soci, Capitale Sociale, partecipazioni e loro trasferimento, Fondo consortile

- 4 Art. 5 - Requisiti dei Soci
- 5 Art. 6 - Capitale Sociale e partecipazioni
- 5 Art. 7 - Trasferimento delle partecipazioni
- 5 Art. 8 - Fondo Consortile
- 5 Art. 9 - Regolamento interno
- 5 Art. 10 – Recesso
- 6 Art. 11 - Esclusione

Titolo III – Assemblea

- 6 Art. 12 - Assemblea dei Soci – Competenze
- 7 Art. 13 – Assemblea dei Soci – Modalità
- 7 Art. 14 – Assemblea – Convocazione
- 7 Art. 15 - Assemblea – Luogo di convocazione
- 7 Art. 16 - Assemblea – Rappresentanza
- 8 Art. 17 - Assemblea dei Soci – Presidenza
- 8 Art. 18 - Assemblea dei Soci – Intervento in Assemblea
- 8 Art. 19 - Assemblea dei Soci – Quorum costitutivi e deliberativi
- 8 Art. 20 - Assemblea dei Soci – Verbalizzazione

Titolo IV - Organo amministrativo, Rappresentanza Sociale e Controllo legale dei conti

- 9 Art. 21 – Amministrazione della Società
- 10 Art. 22 - Adunanza del Consiglio di Amministrazione
- 11 Art. 23 - Poteri dell'organo amministrativo
- 11 Art. 24 - Amministratori Delegati, Comitato Esecutivo, Direttori e Procuratori
- 11 Art. 25 - Rappresentanza Sociale
- 11 Art. 26 - Controllo legale dei conti e controllo contabile

Titolo V - Esercizi sociali e bilancio

- 12 Art. 27 - Esercizi sociali, bilancio e utili

Titolo VI - Scioglimento e liquidazione

12 Art. 28 - Scioglimento e liquidazione

Titolo VII - Clausola compromissoria e foro competente

12 Art. 29 - Clausola compromissoria

13 Art. 30 - Foro competente

Titolo VIII - Norme finali

13 Art. 31 - Legge applicabile

13 Art. 32 - Comunicazioni

13 Art. 33 - Computo dei termini

STATUTO DELLA SOCIETA' BRESCIATOURISM SOC. CONS. A R.L.™

TITOLO I – DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita a norma dell'art. 2615-ter del Codice Civile una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione:

"BRESCIATOURISM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" o, in forma abbreviata, **"BRESCIATOURISM Soc. cons. a r.l."**.

Art. 2 - SEDE

2.1 La società ha sede legale in Brescia e con decisione dell'organo amministrativo può istituire, modificare e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

2.2 Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal Registro delle imprese di Brescia; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Art. 3 - DURATA

3.1 La società ha durata fino al 31 dicembre 2050. La società potrà, ai sensi di legge, essere ulteriormente prorogata, così come potrà essere anticipatamente sciolta.

Art. 4 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

4.1 La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto l'attività di promozione di tutte le iniziative che possano contribuire allo sviluppo del sistema turistico della provincia di Brescia e pertanto la produzione di un servizio di interesse generale. In particolare la società potrà:

- promuovere la conoscenza, lo studio delle vocazioni e delle potenzialità turistiche nell'ambito territoriale della Provincia di Brescia, anche mediante ricerche di mercato e statistiche allo scopo di migliorare i rapporti tra domanda e offerta;
- promuovere iniziative di formazione e specializzazione degli operatori turistici;
- offrire tutti i supporti necessari per la realizzazione di progetti ed iniziative nel campo turistico;
- promuovere e realizzare direttamente azioni di marketing, programmi di qualità, campagne pubblicitarie e di promozione al fine di potenziare l'immagine della provincia di Brescia;
- partecipare a fiere, workshop, borse, manifestazioni ed eventi in Italia e all'Estero;
- promuovere lo sviluppo ed il potenziamento delle strutture turistiche anche individuando e reperendo le necessarie risorse sia in ambito locale che regionale, nazionale e comunitario;
- svolgere attività di consulenza e progettazione su specifico incarico di operatori turistici, singoli o associati per la realizzazione di iniziative rientranti nelle proprie finalità, così come individuate dal presente articolo;
- svolgere attività di biglietteria e prenotazioni di concerti, visite a musei, manifestazioni, vendita di pubblicazioni di carattere storico e turistico e altri oggetti e gadget;
- promuovere accordi di collaborazione con enti pubblici e privati sia in Italia che all'estero.

4.2 La società può inoltre compiere tutte le operazioni atte a favorire, sia pure indirettamente, il conseguimento dello scopo sociale, senza eccezione alcuna e quindi può compiere qualsiasi operazione di natura commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare, immobiliare, ipotecaria, di rappresentanza, ivi comprese le locazioni, gli affidamenti, le prestazioni di garanzie in genere, anche reali, la concessione di fidejussioni, pegni ed ipoteche anche a favore di terzi, nonché stipulare leasing passivi ed assumere mutui e finanziamenti.

4.3 Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie:

- della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione;
 - della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio;
 - della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali;
 - della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare;
 - della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato;
 - della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare;
 - del d. lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria;
 - del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediazione finanziaria;
 - del d. lgs. 25 settembre 1999 n. 374 (d.m. 13 dicembre 2001 n. 485) in tema di attività finanziarie suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio e in tema di agenzia in attività finanziaria;
- nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

TITOLO II – SOCI, CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTO, FONDO CONSORTILE

Art. 5 - REQUISITI DEI SOCI

5.1 Possono essere soci della società Enti Pubblici Economici, Enti Pubblici Territoriali, Camere di Commercio, Imprese private, Consorzi o altre forme associative di piccole imprese, Enti di ricerca, le Università e gli Istituti scolastici ed ogni altra organizzazione o istituzione a carattere provinciale, regionale, nazionale o internazionale che abbia svolto e svolga attività connesse agli scopi di cui al precedente art. 4.

5.2 I soci potranno essere di nazionalità sia italiana che estera.

5.3 Chi desidera assumere la qualità di socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione.

5.4 Nella domanda - che andrà sottoscritta dal legale rappresentante - dovrà essere indicata l'esatta ragione sociale o denominazione; la domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione di accettazione dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali, nonché impegno a conformarsi a quant'altro prescritto dal presente articolo;
- b) indicazione delle quote che si intendono sottoscrivere.

5.5 Sull'ammissione di nuovi soci delibera il Consiglio di amministrazione.

5.6 Se la domanda di ammissione viene accolta la qualità di socio può essere alternativamente acquistata:

- a mezzo di cessione di quota da parte di altro socio autorizzato dal Consiglio di amministrazione a cedere in tutto o in parte la propria quota al nuovo ammesso per un corrispettivo definito di comune accordo con il Consiglio di amministrazione stesso;

- a mezzo di sottoscrizione di nuove quote del capitale sociale. In tal caso gli amministratori procederanno alla convocazione dell'assemblea che deliberi sulla proposta di aumento del capitale sociale rispetto al quale il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato a vantaggio dei soggetti che hanno chiesto e sono stati ammessi a partecipare alla società.

5.7 In ogni caso il nuovo socio deve provvedere, entro il termine fissato dalla delibera dell'assemblea, a versare le quote di capitale sociale e una quota di contributo consortile nella misura determinata all'inizio di ogni esercizio sociale da parte del Consiglio di amministrazione in relazione al patrimonio della società.

5.8 In ogni caso, almeno il 51% del capitale sociale dovrà essere detenuto da Enti, Consorzi od organismi di diritto pubblico e/o a prevalente partecipazione pubblica.

Art. 6 - CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI

6.1 Il capitale sociale è determinato in euro 156.000,00 interamente versati ed è diviso in quote di partecipazione a sensi di legge.

Art. 7 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

7.1 Le quote sono trasferibili per atto tra vivi ma dovranno previamente essere offerte in prelazione agli altri soci che avranno diritto di acquistarle. Qualora siano più di uno i soci che intendono esercitare la prelazione la quota sarà da essi acquistata in proporzione alle quote rispettivamente possedute, salvo il caso previsto dall'art. 5 di cessione a terzi ammessi come nuovi soci previa delibera del Consiglio di amministrazione.

7.2 Chi intende cedere in tutto o in parte la propria quota dovrà darne avviso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata, al Presidente del Consiglio di amministrazione, indicando, oltre all'entità della quota che intende trasferire, il prezzo richiesto e ogni altra eventuale condizione inerente al trasferimento.

7.3 Il Presidente del Consiglio di amministrazione entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione dovrà dare avviso del trasferimento proposto a ciascun socio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata, con l'indicazione di tutti gli elementi relativi.

7.4 Entro sessanta giorni dalla ricezione della lettera di informazione ciascun socio dovrà comunicare al Presidente del Consiglio di amministrazione se intende esercitare il diritto di prelazione e se accetta il prezzo di vendita e le altre condizioni eventualmente indicate.

7.5 Qualora siano più di uno i soci che intendono esercitare la prelazione, la quota in vendita sarà da essi acquistata proporzionalmente, salvo diverso accordo tra essi intervenuto.

7.6 In caso di divergenza fra le parti in merito al prezzo di cessione ed alle condizioni di vendita, le condizioni di vendita e il prezzo di cessione saranno stabiliti dal collegio arbitrale di cui all'art. 29 del presente statuto.

7.7 Le quote di partecipazione non possono essere volontariamente sottoposte a usufrutto, cedute in pegno o garanzia, salvo deliberazione favorevole dei due terzi del Consiglio di amministrazione.

Art. 8 - FONDO CONSORTILE

8.1 Il fondo consortile è costituito dalle somme richieste ai soci con delibera del Consiglio di Amministrazione e liberamente sottoscritte dai soci con delibera approvata dai loro organi decisionali.

8.2 Per la durata della società i soci non possono chiedere la divisione del fondo.

Art. 9 - REGOLAMENTO INTERNO

9.1 Sulla base dei criteri stabiliti dall'assemblea, il Consiglio di amministrazione redige uno o più regolamenti interni che comprendono le norme per la determinazione delle quote o dei contributi degli associati, le sanzioni per le inadempienze, le norme per regolamentare i rapporti con il personale e quant'altro ritenuto utile o necessario per il buon funzionamento della società, nel rispetto comunque delle competenze proprie del Consiglio di amministrazione.

Art. 10 - RECESSO

10.1 Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'articolo 2473 del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge.

10.2 Il recesso del socio si intende effettuato per la totalità delle sue partecipazioni, rimanendo escluso un recesso parziale.

10.3 Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater del Codice Civile.

10.4 Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione al Consiglio di Amministrazione

mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio. A tal fine il Consiglio di Amministrazione deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti e gli atti che possono dar luogo per i soci stessi a diritto di recesso.

10.5 Nella raccomandata del socio recedente devono essere elencati:

- a) le generalità del socio recedente;
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- c) il valore nominale delle partecipazioni al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

10.6 Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.

10.7 Le partecipazioni per le quali è effettuato il diritto di recesso non possono essere alienate.

10.8 Il recesso è disciplinato secondo quanto contenuto nell'art.2473 del Codice Civile.

10.9 Dell'esercizio del recesso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese competente .

10.10 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 11 - ESCLUSIONE

11.1 Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

- a) acquisti direttamente e/o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società concorrente;
- b) commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale o dal Regolamento di funzionamento dell'azienda;
- c) determini qualsiasi circostanza che causi discredito alla società.

11.2 L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

11.3 L'esclusione è tempestivamente comunicata al socio escluso e ha effetto a far tempo dal novantesimo giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere all'organo arbitrale di cui al presente statuto; in caso di ricorso, sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla decisione dell'organo arbitrale.

11.4 Dalla ricezione della comunicazione di esclusione di cui sopra, fatta salva la sospensione degli effetti di cui al comma 3, decorrono i termini di cui all'articolo 2473 per il rimborso della partecipazione al socio escluso; dal giorno di efficacia dell'esclusione decorrono i termini di cui all'articolo 2473 per la liquidazione della quota di partecipazione al socio escluso; ai sensi dell'articolo 2473 bis non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale. Il giorno di efficacia dell'esclusione è quello a cui si deve fare riferimento la valutazione della partecipazione del socio escluso.

11.5 Qualora la società sia composta da due soli soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno dei soci deve essere accertata attivando la procedura di arbitrato di cui al presente statuto.

11.6 In ogni caso la decisione di esclusione deve risultare dal Registro delle Imprese competente.

TITOLO III – ASSEMBLEA

Art. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI – COMPETENZE

12.1 Sono di esclusiva competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la ripartizione degli utili;

- b) la nomina, la revoca dell'organo amministrativo e la determinazione del relativo compenso;
- c) la nomina, la revoca dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore nonché la determinazione del relativo compenso;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) tutte le decisioni sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla loro approvazione;
- g) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci.

Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI – MODALITA'

13.1 Le decisioni dei soci possono essere adottate soltanto con il metodo assembleare.

13.2 Ogni socio iscritto nel Registro delle Imprese competente ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 14 - ASSEMBLEA – CONVOCAZIONE

14.1 L'assemblea è convocata dal Presidente dell'organo amministrativo ovvero da uno degli amministratori mediante avviso inviato ai soci a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

14.2 L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o elettronico e può essere anche consegnato a mano o inviato con qualsiasi altro sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, purché in questo caso sia spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea e se ne consti la ricezione da parte di tutti i soci almeno tre giorni prima. Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

14.3 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le stesse maggioranze previste per la prima convocazione.

14.4 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita, ai sensi all'articolo 2479 bis, comma 5, del Codice Civile, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti i componenti dell'organo amministrativo ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Ai fini della totalarietà dell'assemblea occorre che gli amministratori e, se nominati, i sindaci, assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta, redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o elettronico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare.

Art. 15 - ASSEMBLEA – LUOGO DI CONVOCAZIONE

15.1 L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Art. 16 - ASSEMBLEA – RAPPRESENTANZA

16.1 Ciascun socio interviene all'assemblea tramite la persona cui è stata attribuita la rappresentanza legale; è tuttavia consentito ai soci di farsi rappresentare in assemblea da altra persona alla quale il rappresentante legale abbia conferito per iscritto apposita delega, consegnata al delegato.

16.2 La delega deve essere conferita solo per una singola assemblea e non può essere rilasciata in bianco. La delega conferita ha effetto anche per la seconda convocazione.

16.3 La delega non può essere conferita ai componenti dell'organo amministrativo, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

16.4 Il rappresentante non può rappresentare in assemblea più di un socio.

16.5 Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.

Art. 17 - ASSEMBLEA DEI SOCI – PRESIDENZA

17.1 La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al Consigliere eletto dall'Assemblea a maggioranza del capitale presente. In via residuale si applica l'articolo 2479-bis comma 4 del codice civile.

17.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente. Il Segretario può essere scelto anche tra persone non socie ed anche se estraneo all'organo amministrativo e di controllo.

17.3 Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

17.4 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 18 - ASSEMBLEA DEI SOCI – INTERVENTO IN ASSEMBLEA

18.1 Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese competente.

18.2 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video o anche solo audio collegati, a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 19 - ASSEMBLEA DEI SOCI – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

19.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo nei casi previsti dall'art. 2479 secondo comma, numeri 4) e 5) del Codice Civile, nei quali è richiesto il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

19.2 In caso di socio in conflitto d'interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la quota di titolarità del socio in conflitto d'interessi.

19.3 Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

19.4 In caso di socio in conflitto d'interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi.

Art. 20 - ASSEMBLEA DEI SOCI – VERBALIZZAZIONE

20.1 Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

20.2 Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni relative all'ordine del giorno.

20.3 Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Art. 21 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

21.1 La società è di norma amministrata da un amministratore unico. Nei limiti di legge e per per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'Assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri. Gli esponenti del genere meno rappresentato dovranno essere almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e sue successive modifiche ed integrazioni, garantendo la presenza del genere meno rappresentato anche nel caso di amministratore unico, nel rispetto, anche per il futuro, della normativa specifica in tema di rinnovi dell'amministratore unico, il tutto nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.

Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 6, dell'art. 11 del D.Lgs 175/2016, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

21.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

21.3 Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

21.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica tre anni.

21.5 La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dei componenti dell'organo amministrativo a tempo indeterminato, sia in caso di nomina a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

21.6 In caso di Consiglio di amministrazione, l'organo amministrativo elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della loro nomina; con la medesima maggioranza può essere nominato anche un vice presidente cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo. Il presidente dell'organo amministrativo verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

21.7 I componenti l'organo amministrativo sono rieleggibili.

21.8 Se, per qualsiasi motivo, cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero consiglio decade e deve essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione.

21.9 Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate in ragione del

loro ufficio. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ai componenti degli organi sociali.

21.10 I Soci possono assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo; tale compenso non potrà in alcun modo eccedere i limiti annui fissati dalle varie normative e regolamenti in vigore.

E' fatto divieto di corrispondere indennità e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

21.11 Si applica ai componenti dell'organo amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Art. 22 - ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

22.1. Il consiglio di amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

22.2. Il Consiglio viene convocato dal presidente, eventualmente dalla persona di volta in volta da lui delegata o, in caso di loro assenza o impedimento, dal consigliere più anziano con avviso redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o elettronico da inviarsi o consegnarsi a mano o con qualsiasi altro sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, se nominati e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi o consegnarsi a mano almeno 24 ore prima dell'adunanza.

22.3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso ed i componenti del collegio sindacale, se nominato.

22.4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video o anche solo audio collegati, a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

22.5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

22.6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, fatto salvo per quanto previsto in merito alla nomina del Presidente.

22.7. In caso di conflitto d'interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal numero dei presenti all'adunanza il numero di coloro che si trovano in situazione di conflitto d'interessi.

22.8. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

22.9. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

22.10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

22.11 Il termine presenza si intende riferito sia alla persona presente fisicamente in un determinato luogo sia alla persona collegata in audio/video o anche solo audio.

Art. 23 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

23.1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

- a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del codice civile;
- b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto;
- c) per le limitazioni espressamente previste nell'atto di nomina.

23.2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'Organo Amministrativo.

Art. 24 - AMMINISTRATORI DELEGATI, COMITATO ESECUTIVO, DIRETTORI E PROCURATORI

24.1. Nel caso di organo collegiale, il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un solo amministratore delegato, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

24.2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, dirigenti nonché procuratori ad negocia per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali, determinandone i poteri ed i compensi relativi.

24.3 Il Direttore partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'Organo Amministrativo; dirige e coordina tutto quanto necessario per la realizzazione dell'attività della società.

24.4 Il Direttore coopera con l'Organo amministrativo alla redazione dei progetti di Bilancio e della relazione accompagnatoria.

24.5 E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dal Codice Civile in tema di società.

Art. 25 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

25.1. La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spettano disgiuntamente:

- a) all'amministratore Unico o al presidente del consiglio di amministrazione;
- b) al vice presidente del consiglio di amministrazione, se nominato;
- c) all'amministratore delegato nell'ambito dei poteri ad esso conferiti;
- d) alle persone terze nominate dall'organo amministrativo.

25.2 E' comunque fatto salvo il diritto di ratifica da parte dell'Organo Amministrativo in relazione a singoli atti o categorie di atti.

Art. 26 – ORGANO DI CONTROLLO

26.1 La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Il controllo legale dei conti deve obbligatoriamente essere affidato dai soci a un apposito organo costituito alternativamente da un Sindaco unico o da un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due Supplenti, o da un Revisore iscritti nell'apposito Registro che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Gli esponenti del genere meno rappresentato dovranno essere almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci in occasione dell'eventuale nomina dello stesso Collegio.

La cessazione del Sindaco unico, del Revisore e dei membri del Collegio Sindacale per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo è stato ricostituito.

Il compenso del Sindaco unico, del Revisore e dei membri del Collegio Sindacale è determinato dai soci, all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 27 - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

27.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

27.2. Il bilancio deve essere presentato ed approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni, indicato nell'art 2478 bis, applicabile solo nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

27.3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale, così come previsto dall'art. 2430 del Codice Civile;
- b) il residuo sarà accantonato in un apposito fondo vincolato alla copertura di eventuali perdite d'esercizio subite.

27.4 Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone il programma delle attività da realizzare nel successivo esercizio sociale, accompagnato da una relazione sugli obiettivi da conseguire e dal piano delle attività, nel rispetto della funzione di indirizzo, strategia e controllo esercitata dagli Enti pubblici soci, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

27.5 L'assemblea convocata per l'approvazione del programma di cui al punto precedente potrà deliberare il versamento di contributi in conto esercizio da parte dei soci per l'utilizzo dei servizi consortili generali e/o per il sostenimento dei costi d'esercizio relativi all'anno al quale il programma si riferisce, previa accettazione dell'impegno di spesa da parte dei soci stessi.

TITOLO VI - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 28 - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

28.1. La società si intende sciolta nei soli casi previsti dalla legge. Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 2485 e seguenti del codice civile. L'accadimento è da rilevare a cura dell'organo amministrativo, il quale deve in tal caso curare pure i conseguenti adempimenti pubblicitari.

28.2. In ogni caso diverso da quello in cui sulla nomina dei liquidatori intervenga una decisione dei soci, in caso di scioglimento della società, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

28.3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, le regole di funzionamento dell'organo di liquidazione e la relativa rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole vigenti per l'organo amministrativo anteriormente al verificarsi della causa di scioglimento della società.

28.4 Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione sarà impiegato nei modi stabiliti dall'assemblea dei soci.

TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Art. 29 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

29.1 Qualsiasi controversia, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio

del pubblico ministero, derivante dal rapporto sociale che dovesse insorgere tra la società ed i soci, tra i soci medesimi ovvero fra la società e gli organi sociali, sarà risolta in conformità del regolamento d'arbitrato adottato dalla Fondazione per gli Studi Economico-Giuridici di Brescia, da un collegio di tre arbitri nominato dalla Commissione per l'Arbitrato prevista da detto regolamento, che emetterà la propria determinazione secondo equità in via rituale.

A tal fine i soggetti interessati dichiarano di conoscere e di accettare integralmente tale regolamento.

Art. 30 - FORO COMPETENTE

30.1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e all'interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il Foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO VIII - NORME FINALI

Art. 31 - LEGGE APPLICABILE

31.1. Al presente statuto si applica la legge italiana, facendo riferimento al nuovo Codice Civile ed alle leggi in materia di società a responsabilità limitata e, anche in via analogica ove applicabili, alle norme previste per le società per azioni.

Art. 32 - COMUNICAZIONI

32.1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita o inviata al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

32.2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci;

32.3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

32.4. A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.

32.5 Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

32.6 Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

Art. 33 - COMPUTO DEI TERMINI

33.1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di giorni liberi, con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.